

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2019, n. 1869

D.lgs 152/2006 ssmmii LR 11/2001 ssmmii - (ID_VIP_4100) Procedura di VIA di compet. Statale. Impianto di produz. di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 33,6 MWe (8 WTG) da realizzare nel comune di Casalvecchio di Puglia, comprensivo di opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio di Torremaggiore. Proponente Renvico Italy srl Parere di competenza della R.P.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Francesco Stea, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Con nota proprio prot. n. 12539 del 14.06.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_6489 del 14.06.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l'avvio del procedimento di VIA Ministeriale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 33,6 MW, da realizzare sul territorio comunale di Casalvecchio di Puglia (FG) e relative opere di connessione alla RTN da realizzare nel comune di Torremaggiore (FG). Con la medesima nota, comunicava di aver provveduto in data 22.05.2018, alla pubblicazione sul portale Valutazioni Ambientali (www.va.minambiente.it), il Progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica, nonché l'avviso pubblico di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Comunicava, altresì, a far data del 14.06.2018, la decorrenza del termine di 60 giorni per la visione della documentazione nonché l'invio per via telematica dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materia ambientale, la Sezione regionale Autorizzazione Ambientali, con nota prot. n. AOO_089_6621 del 16.06.2018, chiedeva alle Amministrazioni ed Enti interessati l'espressione del parere di propria competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

Rilevato che:

- Con nota del 28.06.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_7069 del 28.06.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Coordinamento dei Servizi Territoriali trasmetteva il proprio parere rilevando che [...] *le aree impegnate dal parco eolico di che trattasi, così come indicate nella tavola ortografica progettuale, scaricata dal sito indicato - '04 Planimetria generale su ortofoto.pdf poste in agro di Casalvecchio di Puglia (FG) non sono assoggettate alla tutela R.D.L 3267/1923 [...]*;
- Con nota del 13.07.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_7677 del 13.07.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia - DAP Foggia trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando una serie di criticità ambientali e riportate nel medesimo parere;
- Con nota del 02.08.2018, acquisita al prot. n. AOO_089_8608 del 02.08.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Risorse Idriche trasmetteva il proprio parere rilevando che [...] *l'intervento non necessità del parere di compatibilità al PTA [...]*;

Considerato che:

- il Comitato regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, valutata la documentazione pubblicata sul portale Valutazioni Ambientale del MATTM, nella seduta del 22.11.2018, e per le motivazioni riportate nel proprio parere di competenza, (prot. n. AOO_089_12446 della Sezione Autorizzazioni Ambientali), ha espresso [...] *parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico proposto dalla*

società Renvico Italy S.r.l. nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), in località "Mezzana de Marco" che allo stato dei luoghi e degli atti risultano incompatibili con il sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche. [...].

Attesa la natura non vincolante del parere reso dalla Regione nell'ambito della procedure di VIA di competenza statale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi, si ritiene di poter altresì richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di VIA di che trattasi, possano essere definite in favore della Regione Puglia e dei Comuni interessati dall'intervento, apposite opere di compensazione ambientale, come peraltro previste dall'Allegato 2, co. 2, lett. g) del DM del 10 settembre 2010, al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui.

A titolo di esempio si citano: la creazione di habitat umidi o di zone boscate o la bonifica e rivegetazione di siti devastati; il ripristino ambientale di aree utilizzate per cantieri (o altre opere temporanee), realizzazione di aree a verde, zone a parco, rinaturalizzazione degli argini di un fiume ecc.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 20 della LR. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia è espresso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materia ambientali,

ACQUISITO il parere non favorevole, reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 22.11.2018, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;

TENUTO CONTO dei pareri e/o contributi istruttori resi dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti, acquisiti agli atti del procedimento di competenza della Regione Puglia ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante;

PRESO ATTO del mancato invio del proprio parere o contributo istruttorio da parte della provincia di Foggia, del Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), del comune di Torremaggiore (FG), della Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, della Sezione regionale Gestione e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, della Sezione Agricoltura e dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, seppur ritualmente coinvolti;

RITENUTO, sulla base di quanto su rappresentato, di dover procedere, per quanto di propria competenza, all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale della Regione Puglia, nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale di che trattasi, (ex D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.);

la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del giudizio di competenza ambientale entro i termini normativi fissati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI E
DELLA LR. N. 28/01 E SS. MM. E II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lettera k e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Attività di Affiancamento e Supporto all'AIA - Impianti Energetici, dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- **di esprimere**, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA nella seduta del 22.11.2018 e alle posizioni espresse dagli Enti territoriali e soggetti con competenza in materia ambientale coinvolti, per quanto di propria competenza, **giudizio negativo di compatibilità ambientale**, per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel comune di Casalvecchio di Puglia (FG), proposto dalla società Renvico Italy S.r.l.;
- **di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia rilasciato nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale;
- **di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di che trattasi, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni;
- **di precisare** altresì che, nel caso di esito favorevole del procedimento statale, sia espressamente menzionato che *"ai fini IRAP il soggetto beneficiario dovrà avere necessariamente sede legale/operativa nel territorio della Regione Puglia, così come stabilito dalla L n. 244/2007, di modifica del d.lgs. n. 466/1997 ai fini dell'esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell'IRAP"*;
- **di trasmettere** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati sentiti dalla Regione Puglia nell'ambito dell'endoprocedimento di competenza regionale, nonché al Segretario della Giunta Regionale;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione *"Amministrazione trasparente"* del sito web istituzionale;
- **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;
- l'allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

SEZ VIA/INCA
SASSARELLI

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
23/11/2018 - 0012446
Prat. Impresori - Registri - Protocollo Generale



REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E V.INC.A.

Al Dirigente Servizio V.I.A. e V.INC.A.
SEDE

Parere espresso nella seduta del 22.11.2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L. 241/1990, L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
[ID_VIP: 4100] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ministeriale.
Progetto: Parco eolico loc. Mezzana de Marco, Comune di CASALVECCHO DI PUGLIA (FG) e
infrastrutture connesse con Stazione Elettrica nel Comune di Torremaggiore (FG) di
potenza nominale di 336MW.
Proponente: RENVICO ITALY SRL - via San Gregorio n. 34 - 20124 - Milano

Sommario
PREMESSA
RICOGNIZIONE VINCOLISTICA
PARERE COMITATO VIA DEL 20/11/2018
CONCLUSIONI



1

PREMESSA

L'intervento proposto riguarda la realizzazione di un impianto eolico composto da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW e potenza complessiva pari a 33,6 MW da ubicarsi all'interno dei limiti amministrativi del comune di Casalvecchio di Puglia (FG), in località "Mezzana de Marco" e delle relative opere ed infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e alla consegna dell'energia elettrica prodotta.

La società proponente è la RENVICO ITALY srl riferisce che, secondo il preventivo di connessione emesso da TERNA spa, l'impianto in progetto sarà connesso con la rete di trasmissione elettrica mediante collegamento in antenna, a 150 kV, sull'esistente Stazione Elettrica - SE 380/150 kV, sita nel comune di Torremaggiore (FG), collegata in "entra-esce" alla linea 380/150 kV Foggia - Larino: le opere di utenza consisteranno nella costruzione di una nuova SE di consegna 150/30 kV prossimo alla stazione elettrica della RTN. Sono state fornite le indicazioni tecniche dell'aerogeneratore da utilizzare: il modello della Vestas V150 montato su una torre di forma tubolare tronco-conica con altezza fino al mozzo di 166 m. e con un rotore tripala del diametro pari a 150 m.

Coordinate aerogeneratori proposti (pag. 14 Elab. 2017_05_23_Renvico_CV_SIA_REV_0_3.pdf)

ID. WTG	Coordinate UTM WGS84 33N	
	Est	Nord
A1	511159	4606174
A2	511030	4607269
A3	511219	4608133
A4	510600	4608699
A5	511574	4608588
A6	512125	4609669
A7	511029	4610027
A8	511485	4611085

RICOGNIZIONE VINCOLISTICA

Tipologia area/vincolo

Aree naturali (LR 19/97, L. 394/91) - buffer 200 m. NO -
 Rete Natura 2000 (SIC, ZPS) - buffer 200 m. NO a 2,3 km il SIC IT9110002 - *Valle Fortore, Lago di Occhito*
 e a 3,7 km il SIC IT9110035 - *Monte Sambuco*

Zone umide Ramsar NO -
 Importanza avifaunistica NO a 800 m. l'IBA 126 (*Monti della Daunia*).
 (Important Birds Areas - IBA)

PAI

Pericolosità geomorfologica e idraulica (PAI) SI Il tracciato del cavidotto interseca in più punti il reticolo idrografico cartografato dall'AdB Puglia (articoli 6 "*alveo fluviale in modellamento attivo ed aree galenali*" e 10 "*Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale*" delle NTA del PAI).

PPTR

Immobili e aree di notevole interesse pubblico NO -
 (art. 136 D. Lgs. 42/2004)
 Beni Paesaggistici - BP SI Il cavidotto interrato interseca:
 (art. 142 D. Lgs. 42/2004) - BP - *Fiumi, torrenti, corsi d'acqua* iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (*Torrente Staina, Canale San*



Ulteriori contesti paesaggistici - UCP
(art. 143, co. 1, lett. e D. Lgs. 42/2004)

- Pietro, Canale Finocchito e Canale di Forapane), ai sensi del RD 6441/1915.
- Si Il cavidotto interrato interseca:
- UCP Vincolo idrogeologico,
 - UCP Versanti,
 - UCP - Stratificazione insediativa rete tratturi (Regio Tratturo Celano - Foggia e Regio Braccio Nunziatella-Stignano);
 - UCP - Strada a valenza paesaggistica (SP8 e strada comunale di collegamento SP10 e SP8).
- Si segnala, all'interno dell'areale del parco eolico, la presenza di:
- UCP Stratificazione insediativa/siti storico culturali (Masserie La Mezzana, Calzone, Celozzi, Trotta, Tufarolo, Andreana 2, Culinio, Andreani, Simone, Finocchito e Sculgola);
 - UCP Coni visuali (Castello di Dragonara).

PARERE COMITATO VIA DEL 20/11/2018

Il Comitato VIA, nella seduta odierna, si esprime come di seguito:

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Dalla consultazione delle cartografie del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015 e suoi successivi aggiornamenti/rettifiche (DGR n. 240 del 08/03/2016, DGR n. 1162 del 26/07/2016, DGR n. 496 del 07/04/2017 e DGR n. 623 del 17/04/2018), si evince che il progetto proposto (torri, piazzole, viabilità di accesso) e le relative opere di connessione (cavidotto interrato e stazione elettrica), interessa/non interessa i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti così come individuati dal PPTR nel Sistema delle Tutele ed elencate nella tabella relativa alla ricognizione vincolistica (vedi pagina precedente).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, punto b2 delle NTA del PPTR sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

Inoltre, l'art. 91 delle medesime NTA, sancisce che: «con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito».

Il cavidotto interrato, fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, co.1 lett. m) del Codice, è esente da Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.2 del DPR 31/2017.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

L'area è di competenza dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore. Con riferimento alla cartografia del PAI del fiume Fortore, le torri e le relative aree di pertinenza non ricadono in zone classificate a pericolosità di versante (PF3, PF2 e PF1) e di inondazione (PI3, PI2 e PI1). Viceversa il tracciato del cavidotto interrato di connessione alla RTN interseca alcuni punti il reticolo idrografico rilevato su cartografia IGM, quindi soggetto alle norme di cui agli articoli 12 "fasce di riassetto fluviale" e 16 "Tratti fluviali non studiati" relativi alle fasce di rispetto delle NTA del PAI.

Il proponente ha presentato uno studio idrologico e idraulico (Elaborati R04_Relazione_Idrologica.pdf e R05_Relazione_Idraulica.pdf), nei quali sono state analizzate tutte le intersezioni del cavidotto interrato



3

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

con il reticolo idrografico: l'attraversamento sarà realizzato mediante la tecnologia *no-dig* con *microtunnelling*, ovvero una tecnologia idonea all'installazione di nuove condotte senza effettuare scavi a cielo aperto con una profondità di posa del cavidotto pari a 2 metri e sotto la quota del fondo del corso d'acqua. La profondità di scavo garantirà un franco di sicurezza adeguato allo scalzamento dell'alveo indotto da possibili fenomeni erosivi localizzati, in maniera tale da non interferire con il reticolo idrografico neanche in fase di cantiere. Gli attraversamenti (17) dei corsi d'acqua in sub-alveo, non modificheranno l'assetto del corso d'acqua intercettato, né comporterà estrazione di materiali litoidi dall'area fluviale, tale da modificarne la sezione di deflusso. In particolare, gli interventi previsti non comporteranno l'asportazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua, dalle aree di golena esterne agli alvei e, più in generale, dalle fasce di riassetto fluviale, la cui rimozione è vietata ai sensi dell'art. 19, co. 1 NTA PAI Fortore; tale condizione, non determinando alcuna modifica dello stato dei luoghi, ha permesso al proponente di omettere la redazione di uno studio di compatibilità idraulica che analizzi compiutamente gli effetti degli attraversamenti in *sub-alveo* dei tracciati dei cavidotti interrati a servizio dell'impianto eolico sul regime idraulico dei corsi d'acqua intercettati.

Su tali aspetti si attende il parere di competenza dell'Autorità di Bacino.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Terre e rocce da scavo

Nel complesso sono state stimate i seguenti volumi di scavo e riporto previsti in progetto (p. 40 Elab. 2017_05_23_Renvico_CV_SIA_REV_0_3.pdf):

OPERA	VOLUME DI SCAVO	VOLUME RIUTILIZZABILE
Fondazioni Aerogeneratori	mc 32.680	mc 25.880
Palificazione	mc 4.340	
Cavidotti e Cabine	mc 18.377	mc 9.035
Stazione elettrica di utenza	mc 3.900	mc 1.150
TOTALE	mc. 66.241	mc 36.065

Oltre a quelli rinvenuti dalla realizzazione delle piste e piazzole (p. 37):

VOLUME DI SCAVO	mc 14.187
VOLUME DI RIPORTO	mc 1.658
VOLUME BONIFICATO	mc 681

Sia nello Studio d'Impatto Ambientale, sia negli approfondimenti (par. *Terre e rocce da scavo* nell'Elab. RIE01-relazione_tecnica_descrittiva.pdf), non è specificato se preventivamente all'inizio delle attività di cantiere si eseguiranno prelievi e campionamenti per verificare la conformità dei parametri di cui all'Allegato 5, Parte IV, Tab. 1 del D. Lgs.152/2006 e smi; si ricorda che solo in tal caso si consegnerà il nulla osta al riutilizzo nello stesso sito del materiale scavato, ai sensi dell'art. 185 del citato decreto. Allo stato attuale di sviluppo del progetto si prevede genericamente di reimpiegare il terreno e le rocce provenienti dagli scavi effettuati in cantiere. Il materiale scavato e non riutilizzato nelle aree di cantiere sarà gestito come rifiuto ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e trasportato presso un centro di recupero autorizzato o in discarica.

Fase di dismissione

Non è presente un piano di dismissione dell'impianto ma solo un elaborato grafico che illustra le fasi necessarie allo smontaggio degli aerogeneratori e delle torri. Non sono stati valutati i costi per il ripristino *ante operam*.

Su questi aspetti, anche l'ARPA Puglia nel contributo alla valutazione (trasmesso via pec con nota AOO-0032-Protocollo 0046375- 32 del 13/07/2018), ha evidenziato simili carenze:



4

«Manca il piano di dismissione e smaltimento dei materiali e dei relativi costi, contenente l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente (art. 10 punto L del R.R. 16/2006). Qualora non ricorrano le condizioni per il revamping (aggiornamento tecnologico) dell'impianto stesso si dovranno stimare i costi, oltre che per la rimozione completa degli aerogeneratori, per la eventuale dismissione dei basamenti soggetti a fenomeni di carsismo, nel senso che è prevedibile che tra formazione geologica e cemento si sviluppino fenomeni di erosione dovuti alla discontinuità di circolazione delle acque meteoriche nei due diversi materiali e, nel tempo, anche perdita di un valido contatto con rischio di instabilità per l'impianto stesso.

[...]

Manca la prescritta documentazione in relazione all'utilizzo delle "terre e rocce da scavo" come previsto per le procedure di VIA o AIA in applicazione della nuova disciplina di cui al DPR n. 120/2017. La verifica d'ufficio, la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione è in capo alla Autorità competente ai sensi dell'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 dello stesso decreto».

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Salute pubblica e campi elettromagnetici

L'esercizio degli aerogeneratori non comporta l'emissione di radiazioni ionizzanti né di radiazioni non ionizzanti. Con riferimento alla valutazione dell'impatto elettromagnetico dell'intera opera, fermo restando l'ipotesi di cui sopra, sono state individuate le sorgenti in grado di generare un campo elettromagnetico che determinano la necessità di osservare le distanze di prima approssimazione (DPA).

L'impatto elettromagnetico relativo all'impianto di connessione elettrica di utenza in progetto è legato alla realizzazione di:

- cavidotti interrati MT per il trasporto dell'energia elettrica;
- stazione di trasformazione MT/AT 30/150 kV.

Per le linee elettriche interrate, i campi elettrici misurati sono risultati praticamente nulli, per l'effetto schermante delle guaine metalliche e del terreno sovrastante i cavi interrati.

Per il calcolo dei valori del campo magnetico indotto dalle linee elettriche interrate, si è fatto riferimento alla norma CEI 106-11 "Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003": i risultati (pp. 122-126 Elab. 2017_05_23_Renvico_CV_SIA_REV_0_3.pdf), mostrano l'andamento del campo magnetico generato con un valore massimo di 2,59 μT in corrispondenza dell'asse delle due terne di cavi: considerando la profondità di posa delle condutture (circa 1,2 metri) non sarà necessario stabilire una fascia di rispetto poiché l'obiettivo di qualità (< 3 μT), è rispettato ovunque (cfr. par. 7.1.1 CEI 106-11).

È stato valutato anche il campo magnetico prodotto dalle barre nella stazione di trasformazione MT/AT: data la configurazione elettromeccanica delle sbarre AT di stazione posizionate a circa 4,5m di altezza dal suolo e le massime correnti che, a regime, possono attraversare le sbarre a 150 kV (circa 161,66 A), è stato considerato il valore del campo magnetico a un'altezza di 1 metro dal suolo. La distribuzione del campo magnetico è stata graficizzata insieme alla posizione della recinzione della stazione rispetto all'asse delle sbarre: il valore del campo magnetico, a ridosso della recinzione più vicina risulta inferiore al limite di qualità di 3 μT .

In conclusione, le opere elettriche in progetto e relative DPA non interessano aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore di persone, rispondendo pienamente agli obiettivi di qualità dettati dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003. Inoltre rispettano ampiamente le distanze da fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi di permanenza prolungati, previste dal DPCM 23 aprile 1992 "Limiti massimi di esposizione al campo elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale di 50 Hz negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".



H

5

M

8

5

5

Rumore

Il Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) non ha adottato la zonizzazione acustica del territorio comunale. Valgono pertanto i limiti assoluti fissati dal DPCM 01/03/1991 per tutto il territorio nazionale, pari a 70 dB in periodo di riferimento diurno e 60 dB in periodo di riferimento notturno. Si applicano inoltre, nelle rispettive condizioni di applicabilità, i limiti differenziali diurni e notturni stabiliti dal DPCM 14/11/1997. Dalle analisi sono stati esclusi alcuni recettori poiché risultano «edifici palesemente non abitabili, in quanto ruderi privi di impianti di qualunque natura» (p. 6 Elab. SIA_ALL_1.STUDIO_IMPATTO_ACUSTICO.pdf); viceversa andavano contemplati anche perché, anche se collabenti, tali manufatti rurali possono essere in qualunque momento oggetto di recupero e considerati a tutti gli effetti dei recettori. In generale dallo studio degli effetti acustici generati dall'impianto eolico, si evince che lo stesso sarà in grado di rispettare tutti i limiti di legge, previa applicazione di un piano di monitoraggio acustico, la cui entità è da definirsi in maniera di dettaglio a seguito di un monitoraggio fonometrico e anemometrico di lungo periodo e che interesserà le WTG 4, 5, 6 e 7 in corrispondenza dei ricettori interessati: la caratterizzazione del clima acustico *ante-operam* mediante misure fonometriche, l'individuazione dei ricettori e la successiva modellazione numerica dell'impatto acustico dell'impianto hanno permesso di concludere che l'entità della regolazione richiesta è stimata in un massimo di 5 dB(A).

L'ARPA Puglia nel contributo alla valutazione (con nota già citata), ha evidenziato le seguenti criticità:

«Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo (o di fondo) non sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art. 2 DPCP 14/11/2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/1995 (all.2 punto 1 lett. f) nel definire "il valore limite di immissione" indica: "valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori". Dunque, la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato. La valutazione, inoltre, non verifica cosa accade al variare della velocità del vento».

Inoltre, vista la presenza all'interno di un'area buffer di 3 km di altre installazioni eoliche (n. 9 torri), si ritiene che andavano indagate in maniera approfondita gli impatti cumulativi su questa componente e non affermato genericamente che «la grande separazione spaziale reciproca tra gli aerogeneratori esistenti e quelli di progetto, le distanze dei punti sensibili da ogni aerogeneratore, le risultanze dello studio specialistico e dei rilievi fonometrici, l'impatto acustico cumulativo si può ritenere compatibile» (p. 83 Elab. SIA_ALL_4_CASALVECCHIO_IMPATTI_CUMULATI_rev0_2.pdf).

Sicurezza

Le analisi sul rischio di rottura accidentale degli elementi rotanti (Elab. SIA_ALL_3-GITTATA_MASSIMA_ELEMENTI_ROTANTI.pdf), hanno portato la società proponente a considerare una distanza di sicurezza di 250 metri dall'asse della torre.

L'ARPA Puglia nel contributo alla valutazione (con nota già citata), ha evidenziato su questi aspetti le seguenti criticità:

1. La progettazione è stata condotta per l'installazione di 8 aerogeneratori della potenza ciascuno di 4,2MW, marca e modello VESTAS V 150, diametro rotore 150 m, altezza mozzo 166 m, altezza complessiva 241 m, velocità di rotazione 12 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche sono da lì tenersi una modifica sostanziale anche alla luce della LR 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.



2. Il calcolo della gittata riportato in relazione per l'aerogeneratore di riferimento è rappresentativo solo per rottura al mozzo e risulta pari a circa 245 m. Non risulta calcolata la gittata in caso di rottura a 5 metri dalla punta della pala. Si ritiene che i ricettori a nord-ovest dall'aerogeneratore A6 non siano in sicurezza in caso di rottura del frammento dove la gittata sarà sicuramente superiore a m. 245.
3. L'aerogeneratore A7 non rispetta il DM 10/09/2010, poiché dista solo circa 170 m. dal ricettore ubicato nella p.lla 179, F. 4 e solo circa 270 m. da altro aerogeneratore già installato di altra ditta. L'aerogeneratore A4 dista solo circa 280 m. dal ricettore ubicato nella p.lla 155, F. 12 e dista solo circa 270 m. da altro aerogeneratore già installato di altra ditta. L'aerogeneratore A6 dista solo circa 350 m. dal ricettore ubicato nella p.lla 55, F. 8. L'aerogeneratore A1 dista solo circa 270 m. dalla SP10 e solo circa 370 m. da altro aerogeneratore già installato di altra ditta. Quasi tutti gli aerogeneratori sono ubicati a ridosso delle strade vicinali.

Flora, fauna ed ecosistemi

L'area di intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica; non si rileva la presenza di specie floristiche e faunistiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse botanico-vegetazionale. Dal punto di vista vegetazionale, l'area d'intervento è alquanto monotona.

L'impatto con la flora è correlato e limitato alla porzione di territorio necessaria nella fase di cantiere (piazzole, strade di collegamento, sottostazioni elettriche), e in genere, in ambiti non protetti, è ritenuto trascurabile in quanto sostanzialmente di dimensioni non significative.

Le interazioni dell'impianto con la fauna, invece, sono legate sia all'occupazione del territorio e sia ai possibili disturbi indotti (rumore, movimento delle pale): per questo tipo d'impianto le interazioni maggiori sono a carico dell'avifauna e sono correlate alla possibilità di collisione durante il volo.

Le aree di intervento sono all'esterno dei perimetri del SIC IT 9110002 - *Valle del Fortore, Lago di Occhito* (2,3 km dalla torre più vicina), del SIC IT9110035 - *Monte Sambuco* (3,7 km) e dall'IBA 126 - *Monti della Daunia* (circa 800m).

Con il Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15 recante "Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni" e s.m.i., la Regione Puglia ha disposto le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione delle ZPS e in particolare all'art.5 è espresso il divieto di realizzare impianti eolici in tutte le ZPS, ivi compresa un'area buffer di 200m ed è disposto che in un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA sia espresso un parere di Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409.

Inoltre, il Regolamento del Piano di Gestione del SIC *Valle Fortore - Lago di Occhito*, approvato con DGR 1084/2010, all'art. 9, co. 3 così dispone: «la realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dai Siti è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie dell'avifauna di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti». Pertanto, la proposta progettuale è soggetta a V.I.N.C.A. (vedi Elab. 2018_05_23_Renvico_CV_VINCA_REV_02.pdf).

Dalla valutazione dello studio di incidenza si evidenzia, come già anticipato prima, che nelle aree direttamente interessate dall'impianto non si riscontrano formazioni vegetazionali naturali, e pertanto non vi sarà sottrazione di habitat prioritari o compromissione di quelli naturali e/o seminaturali eventualmente presenti nel SIC. Le maggiori criticità sono da imputare agli impatti indiretti, indotti dall'installazione dell'impianto eolico sulle aree SIC e IBA, riconducibili essenzialmente alla fase di esercizio sulla componente dell'avifauna.

Le aree d'impianto sono già sede di altre installazioni eoliche e tale condizione ha sicuramente comportato sia una deviazione delle rotte e l'utilizzazione preferenziale di altri corridoi, sia l'abbandono di quest'area per alimentazione da parte delle specie più sensibili, riducendo ancora di più l'area



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

trofico di tutte le specie presenti: un ulteriore impianto eolico non farebbe altro che compromettere definitivamente l'area. In estrema sintesi, si può affermare che la realizzazione dell'impianto eolico in progetto costituirà sicuramente un detrattore per la componente avifaunistica dell'area.

Paesaggio

Dalla sovrapposizione del layout di progetto e vincoli puntuali di natura ambientale e paesaggistica elencati nel Regolamento Regionale 24/2010 recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, si evince la conformità delle aree ad essere impegnate all'installazione dell'impianto eolico (vedi Elab. 5-REGOLAMENTO_24.pdf).

Tuttavia, la notevole **imponenza della tipologia di torre e aerogeneratore** (circa 240 m), e la **presenza di altre installazioni eoliche** non facilita un armonico e compatibile inserimento nel paesaggio. La posizione e la disposizione delle torri nell'area rappresenteranno sicuramente un disturbo visivo (effetto selva), compromettendo definitivamente le visuali di valore paesaggistico del Subappennino Dauno.

Anche l'ARPA Puglia nel contributo alla valutazione (con nota già citata), ha evidenziato su questi aspetti le seguenti criticità:

«in relazione alle distanze reciproche tra aerogeneratori ai sensi di quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del DM 10/09/2010, occorre evidenziare il dovuto rispetto della distanza minima tra aerogeneratori di 5/7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento. In particolare si rileva che, nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento, la distanza minima pari a 4 volte il diametro, pali a m. 600, non risulta rispettata tra gli aerogeneratori A3 e A5. Tali distanze andrebbero verificate anche nei confronti degli aerogeneratori di altri parchi eolici presenti o autorizzati nella zona».

Anche se le opere necessarie alla realizzazione del parco eolico non interferiscono direttamente con i beni tutelati dal PPTR (vedi Elab. 2018_05_23_Renvico_CV_PPTR_rev_0_1.pdf), non si può non constatare che l'inserimento di questo tipo d'impianto andrebbe a compromettere le caratteristiche e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura della figura territoriale di appartenenza: a tal proposito anche se la maggior parte delle torri è posizionata nell'Ambito paesaggistico del Tavoliere e solo una insieme alla SE nell'ambito dei Monti Dauni, tutto l'impianto proposto va considerato all'interno di una sola Figura territoriale del PPTR che è quella dei Monti Dauni Settentrionali: «Questa figura offerisce (insieme alla figura territoriale di Lucera, dell'ambito del Tavoliere) al morfotipo territoriale 20, "Il sistema a ventaglio di Lucera", ovvero a quel sistema di strade a ventaglio lungo i versanti dei Monti Dauni nord occidentale che, partendo dalla cerniera di Lucera, interconnettono i centri collinari in posizione ribassata alla linea di crinale. Un crinale pressoché continuo separa la figura territoriale dal sistema della media valle del Fortore. La sua struttura è caratterizzata da valli poco incise e ampie, generate da torrenti a carattere prevalentemente stagionale, che si alternano a versanti allungati in direzione nord-ovest/sud-est, sui quali si attestano, in corrispondenza del crinale, gli insediamenti principali affacciati direttamente sulla grande piana del Tavoliere. A nord si accentrano i nuclei di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia [...]. L'iniziale carattere di episodicità degli impianti eolici è stato sostituito da una maggiore estensione del fenomeno: proprio in questa figura, in posizione di quinta scenica rispetto al Tavoliere, gli impianti assumono un carattere immanente, contrapponendosi visibilmente alle invarianti territoriali di lungo periodo e divenendo una delle più rilevanti criticità» (p. 54 Scheda d'Ambito 5.2_MONTI DAUNI).

Infatti, una delle maggiori criticità dell'invariante strutturale della figura (p. 55) risulta:

- l'alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici;
le localizzazioni sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico.



AA

X

8

e

8

8

Tanto che la riproducibilità dell'invariante strutturale è garantita solo attraverso "la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini" poiché "il sistema dei crinali della catena appenninica e dalla successione di controcrinali che degradano verso il Tavoliere rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere" (p. 55 Scheda d'Ambito 5.2_MONTI DAUNI).

Anche nelle direttive/obiettivi di qualità paesaggistica sono impediti le rilevanti trasformazioni territoriali come i nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, che alterino o compromettano le componenti paesaggistiche presenti. Occorre ricordare che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. E non sembra che sia questo il caso.

Impatti cumulativi

All'interno dell'Area Vasta di Indagine (AVI) distinta per tipologia d'impianto pari a 12,05 km per eolico-eolico e pari a 2 km per eolico-fotovoltaico, risultano 122 torri eoliche e 8 campi fotovoltaici. In particolare, 7 torri insistono all'interno dell'Area di Impatto Locale (AIL), oltre a 1 campo fotovoltaico di circa 3 ha.

Dalla valutazione degli impatti cumulativi (vedi Elab. SIA_ALL_4_CASALVECCHIO_IMPATTI_CUMULATI_rev0_2.pdf), emergono diffuse e notevoli interferenze con altri impianti FER e, contrariamente a quanto affermato nelle conclusioni dello studio presentato dalla società (p. 85), sono tali da inibire l'idoneità del sito a un'ulteriore installazione di questa tipologia di impianto. Nel caso specifico è ineludibile evidenziare sia la sovrapposizione con altre torri eoliche nella stessa area di pertinenza, sia il rilevante impatto visivo prodotto dalle torri proposte che non solo superano i 240 m. di altezza ma produrranno senza possibilità di smentita un *effetto selva* difficilmente mitigabile.

Inoltre, è stato riscontrato che il progetto in esame si riferisce alla rimodulazione di un progetto già presentato (da una ditta differente), a codesto Comitato VIA e differente solo per il numero di torri proposte ma della stessa potenza nominale complessiva da realizzare appunto nel comune di Casalvecchio (FG), in località "Mezzana de Marco" e delle relative connessioni che si snodano fino alla SSE nel Comune di Torremaggiore. Tale proposta fu ritenuta non compatibile con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS del 4 luglio 2014, n. 197 (pubblicata sul BURP n. 104 del 31/07/2014), poiché:

- il Comitato regionale VIA nelle proprie conclusioni del parere espresso nella seduta del 01.04.2014 [...] esprime *parere non favorevole di VIA all'impianto eolico composto da 15 aerogeneratori per complessivi 45 MW nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) in località "Mezzana di Marco", proposto dalla società;*
- il Servizio Assetto del territorio nell'esprimere il proprio parere di competenza (prot. n. 5307/2014) [...] ritiene di non poter esprimere *parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, in quanto la trasformazione dell'assetto attuale proposta non appare compatibile con la qualificazione paesaggistica del sito;*
- la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia sollevava ampie perplessità in ordine alla realizzazione del parco eolico in quanto [...] *il territorio comunale di Casalvecchio presenta un elevato valore paesaggistico degno di essere conservato e valorizzato in quanto presenta ancora inalterate le caratteristiche peculiari del Tavoliere di Puglia, e che risulterebbero compromesse dalla realizzazione dell'impianto in oggetto;*
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici evidenziava nel proprio parere di competenza (prot. n. 1002/2013) [...] *che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad alta indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento dalla preistoria all'Età*



9

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

medievale e attraversato dalla rete di viabilità antica, nota da fotointerpretazione, connessa ai centri di Dragonara e Fiorentino.

Misure di mitigazione e compensazione

Le principali misure di mitigazione proposte si possono sintetizzare nel ripristino *ante operam* dello stato dei luoghi. Le superfici interessate dalle aree di cantiere, dalle piste di accesso e dal cavidotto interrato saranno riportate alla situazione iniziale (morfologica e di uso del suolo), a meno delle superfici necessarie alla manutenzione dell'impianto (piazzole e viabilità di servizio).

Non sono state proposte misure di compensazione.

Occorre ricordare, che Il DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso DM all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica".

La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione (e in particolar modo su quelle riferite al rumore e al paesaggio), e non sono presenti misure di compensazione così come previsto dal citato decreto.

CONCLUSIONI






Il Comitato Regionale VIA esaminata tutta la documentazione presente sul portale del MATTM (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1799/3175>), fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli altri Enti, per tutto quanto riportato in premessa e sulla scorta delle valutazioni sopra esposte che qui s'intendono integralmente riportate, esprime parere **non favorevole** di compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico proposto dalla società **RENVICO ITALY srl** nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) in località "Mezzana de Marco" che allo stato dei luoghi e degli atti risultano incompatibili con il sistema delle tutele ambientali e paesaggistiche.

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	



 10



11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano BISCOTTI	
17	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Arch. Alessandro CANTATORE	
18	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	INCOMPATIBILE





**REGIONE
PUGLIA**

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche

AOO_075/PROT
02/08/2018 - 0009304
Prot. Uscita - Registro: Protocollo Generale

Trasmissione a mezzo fax e posta
elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e V.inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

p.c. Alla Società Revinco Italy
revincoitaly@legalmail.it

Oggetto: [ID_135] – Parco Eolico denominato “Casalvecchio” nel territorio comunale di Casalvecchio di Puglia (FG), e infrastrutture connesse nel territorio di Torremaggiore della potenza pari a 33,6 MW.
[ID VIP:4047]Istanza di VIA Ministeriale ex art.23 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm. li..
Proponente : Revinco Italy S.r.l..

Con la presente si fa seguito alla nota di codesta Sezione, acquisita agli atti della Sezione scrivente, al prot. n° 7485 del 20/06/2018, , relativa alla richiesta di parere di compatibilità al PTA del progetto in epigrafe.

Da un esame preliminare degli elaborati progettuali acquisiti via WEB, si è potuto riscontrare che il progetto in esame si riferisce alla rimodulazione in riduzione di precedente progetto, allora proposto dalla ditta Fortore Wind e composto da 15 aerogeneratori tripala della potenza nominale di 2,3 MW per un totale di impianto di circa 34 MW da realizzare nel comune di Casalvecchio (FG), in località “Mezzana di Marco” con le relative connessione che si snodano fino alla SSE nel Comune di Torremaggiore.

La configurazione del progetto in esame ,proposto dalla ditta Revinco Italy S.r.l. prevede la realizzazione di n.8 aerogeneratori tripala della potenza nominale di 4,2 MW per un totale di 33,6 MW da realizzare nella stessa area della precedente soluzione progettuale.

Le opere da realizzare, così come riferito nel precedente parere n.5266 del 21/11/2013,, nel loro insieme, non ricadono in nessuna delle aree che il Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione Speciale Idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela



12

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Quali-Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune.

Pertanto, l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA.

Tuttavia si osserva, che la eventuale realizzazione di impianti per il trattamento di reflui civili e di acque meteoriche, nell'area della SSE, dovrà essere eseguita nel rispetto dei relativi Regolamenti Regionali n.26/2011 (reflui civili) e n.26/2013 (acque meteoriche), così come l'eventuale utilizzo di acque sotterranee, dovrà avvenire nel pieno rispetto della L.R. 18/99.

Tanto si doveva per i successivi provvedimenti di competenza.

Distinti saluti

Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni Regina

Il Responsabile A.P.
Michele Colucci

Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti



13

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

L. 11/11/1997

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VInCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Direttore Scientifico f.f. ARPA Puglia
Dott. Nicola Ungaro

OGGETTO: Art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Procedura di VIA Ministeriale relativa al "progetto del parco eolico denominato "Casalvecchio" ed infrastrutture connesse da realizzare nel Comune di Torremaggiore (Fg) con potenza complessiva pari a 33,6 MW". Valutazione di competenza.

ID_VIP: 4100

Società proponente: RENVICO Italy Srl

In riscontro alla nota PEC n.n.6621 del 19-6-2018, acquisita al protocollo ARPA n.40173 del 19-6-2018, in allegato, si trasmette quanto predisposto per competenza di questo dipartimento.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale
Ing. Giovanni Napolitano

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Rosaria Petruzzelli

13.7.2018



14
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Via Giuseppe Rosati, 139 - Foggia
Tel 0881 316200 Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

1



Oggetto: Art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Procedura di VIA Ministeriale relativa al "progetto del parco eolico denominato "Casalvecchio" ed infrastrutture connesse da realizzare nel Comune di Torremaggiore (Fg) con potenza complessiva pari a 33,6 MW". Valutazione di competenza.

ID_VIP: 4100

Società proponente: RENVICO Italy Srl

Premesso che:

- con nota PECn.6621 del 19-6-2018, acquisita al protocollo ARPA n.40173 del 19-6-2018, codesto Servizio VIA VincA, in qualità di Autorità competente, comunicava di voler acquisire il contributo per la valutazione di competenza di questo dipartimento nell'istruttoria relativa al procedimento in oggetto.

Visto e considerato quanto stabilito nei seguenti riferimenti legislativi:

- l'art. 146, comma 5 e 6 del D.Lgs. 22-1-2004 n.42 e s.m.i
- l'art. 13, comma 1 della L. 6-12-1991 n. 394
- l'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 del D.P.R. n.120/2017
- l'art. 6, comma 6, della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 6, comma 4bis della L.R. 11/2001 e s.m.i
- l'art. 28 della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998
- l'art. 27 del D.P.R. 380/2001

Preso atto:

- Che il progetto sinteticamente consiste nella realizzazione di un parco eolico costituito da 8 turbine della potenza massima di circa 4,2 MW per complessivi 33,6 MW, ubicato nel comune di Casalvecchio di Puglia e con opere di connessione nel Comune di Torremaggiore.
- Le caratteristiche degli aerogeneratori sono: potenza 4,2MW, diametro rotore m.150, altezza mozzo m.166.

Valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale in data 21-7-2018 per quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza relativamente agli aspetti emissivi del nell'ambiente, si rileva quanto segue:

1. La progettazione è stata condotta per l'installazione di 8 aerogeneratori della potenza ciascuno di 4,2MW, marca e modello Vestas V150, diametro rotore m.150, altezza mozzo m.166, altezza complessiva m.241, velocità di rotazione 12 rpm. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata delle distanze reciproche o delle distanze da ricettori e strade. Pertanto in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della L.R. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione.
2. Il calcolo della gittata riportato in relazione per l'aerogeneratore Vestas V150 è rappresentativo solo per rottura al mozzo e risulta pari a circa m.245. Non risulta calcolata la gittata in caso di rottura a 5 metri dalla punta della pala. Si ritiene che i ricettori a nord-ovest dall'aerogeneratore A6 non siano in sicurezza in caso di rottura del frammento dove la gittata sarà sicuramente superiore a m. 245.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.f. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 - FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it





3. L'aerogeneratore A7 non rispetta il DM 10-9-2010, poiché dista solo circa m.170 dal ricettore ubicato nella particella 179 foglio 4 e solo circa m. 270 da altro aerogeneratore già installato di altra ditta. L'aerogeneratore A4 dista solo circa m.280 dal ricettore ubicato nella particella 155 del foglio 12 e dista solo circa m.270 da altro aerogeneratore già installato di altra ditta. L'aerogeneratore A6 dista solo circa m.350 dal ricettore ubicato nella particella 55 del foglio 8. L'aerogeneratore A1 dista solo circa m. 270 dalla S.P. 10 e solo circa m.370 da altro aerogeneratore già installato di altra ditta. Quasi tutti gli aerogeneratori sono ubicati a ridosso delle strade vicinali.
4. In relazione alle distanze reciproche tra aerogeneratori ai sensi di quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D.M. 10-9-2010, occorre evidenziare il dovuto rispetto della distanza minima tra aerogeneratori di 5/7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3/5 diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento. In particolare si rileva che, nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento, la distanza minima pari a 4 volte il diametro, pari a m.600, non risulta rispettata tra gli aerogeneratori A3 e A5. Tali distanze andrebbero verificate anche nei confronti degli aerogeneratori di altri parchi eolici presenti o autorizzati nella zona.
5. Una criticità ambientale che spesso sfocia in proteste da parte della popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione prodotta le misure di rumore residuo (o di fondo) non sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCP 14-11-2007) cioè in prossimità delle facciate dei ricettori sensibili (aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere). La Legge 447/95 (art.2 punto 1 comma f) nel definire "il valore limite di immissione" indica: "valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori". Dunque la valutazione prodotta non è conforme al dettato legislativo citato. La valutazione, inoltre, non verifica cosa accade al variare della velocità del vento.
6. Manca il piano di dismissione e smaltimento dei materiali e dei relativi costi, contenente l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente (art.10 punto L.R.R.16/06). Qualora non ricorrano le condizioni per il revamping (aggiornamento tecnologico) dell'impianto stesso si dovranno stimare i costi, oltre che per la rimozione completa degli aerogeneratori, per la eventuale dismissione dei basamenti soggetti a fenomeni di carsismo, nel senso che è prevedibile che all'interfaccia formazione geologica-cemento si sviluppino fenomeni di erosione dovuti alla discontinuità di circolazione delle acque meteoriche nei due diversi materiali e, nel tempo, anche perdita di un valido contatto con rischio di instabilità per l'impianto stesso.
7. Il D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" prevede al punto 14.15 della parte III che: "Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h).
8. Manca la prescritta documentazione in relazione all'utilizzo delle "terre e rocce da scavo" come previsto per le procedure di VIA o AIA in applicazione della nuova disciplina di cui al DPR n.120/2017. La verifica d'ufficio, la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione è in capo alla Autorità competente ai sensi dell'art. 9 comma 3 e art. 21, comma 7 dello stesso decreto.

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0032 - Protocollo 0046375 - 32 - 13/07/2018 - SDFG, STFG



Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
P.IVA. 05830420724

16

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 - FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it

Codice Doc: FB-BF-DA-86-2E-17-EB-39-81-D01-D7-83-32-53-AF-28-54-17-67-75



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente. La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di codesta Autorità per quanto attiene la valutazione complessiva.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Ing. Giovanni Napolitano



17

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 - Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Foggia
Servizi Territoriali
Via Testi, 24 - FOGGIA
Tel. 0881 316803 - Fax 0881 665886
e-mail: dap.fg@arpa.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE**

SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI

Servizio Territoriale di FOGGIA

data

28 GIU. 2018

AOO_180 / 000 37439
PROTOCOLLO USCITA

Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: R.D.L. 3267/1023 Vincolo Idrogeologico – Regolamento Regionale n. 9/2015 – ID_135 – PARCO EOLICO “CASALVECCHIO” in CASALVECCHIO DI PUGLIA e TORREMAGGIORE (connessione) – RENVICO ITALY SRL – Mwe 33,6 - Parere

In riscontro alla Vs. nota allegata PEC, prot. 6621/18, acquisita al prot. 35774/18 di questo Servizio Territoriale, con la presente si comunica che le aree impegnate dal parco eolico di che trattasi, così come indicate nella tavola ortografica progettuale, scaricata dal sito indicato - '04 Planimetria generale su ortofoto.pdf' - poste in agro del Comune di CASALVECCHIO DI PUGLIA (Fg), NON SONO assoggettate alla tutela del R.D.L. 3267/1923.

Per ciò che attiene la connessione, che interessa anche l'agro del Comune di Torremaggiore (Fg), risultano vincolati due brevi tratti ricadenti in quest'ultimo Comune, interessanti l'intersezione delle due strade, su cui il cavodotto verrà installato, ed il Torrente Staina: a sud, sulla tratta della SP15 in corrispondenza delle particelle '132-133' del Fl. 76, per una lunghezza di ml. 100,00; a nord, sulla SP 11, per una lunghezza di ml. 150,00, in loc. 'Ponte del Porco', in corrispondenza delle p.lle '84-163' del Fl. 15.

Va precisato che per la prima tratta citata si applicano i contenuti dell'art. 25 c. 6, alle condizioni ivi indicate, pertanto soggetta alla sola comunicazione (Art. 2 c. 5 del regolamento).

Tali intersezioni, comunque, sono state già oggetto, in passato, di analisi in altri 'Nulla Osta' e/o pareri del Servizio, per cui si esprime per esse parere favorevole, nel rispetto delle norme contenute nel Capo II del R.R. n. 9/15 e del citato art. 25 c.6.

Restano comunque ferme - su tutto il territorio regionale - le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene il Regolamento Regionale n. 19/2017 in materia di tagli sia boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità.

Il Funzionario Istruttore
Geom. Cristiano Mabirino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Emanuele ANZIVINO

Il Dirigente del Servizio Territoriale
Dott. Pasquale Solazzo

Il presente allegato è costituito da
n. 18 fasciate ed è parte
integrante del provvedimento avente
codice cifra ECO/DEL/2018/00028



IL DIRIGENTE DI SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott.ssa Antonietta RICCIO

18

www.regione.puglia.it; <http://foreste.regione.puglia.it/foreste>

Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Servizio Territoriale FOGGIA

Indirizzo Via Spalato, 17 – 71100 Foggia. - Tel: 0881 706729/37 - Fax: 0881 706713

mail: e.anzivino@regione.puglia.it - pec: servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it